



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 092

Data: 19/01/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati relativa all'incontro (26712) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 previsto a Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO) il tra Storm Pinerolo U16 (540) e Trento / Valrendena U16 (223) non disputatosi.

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Trento A.s.d. (223)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi degli artt. 30 e 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Hockey Club Trento A.s.d. (223)

Il Giudice Unico Sportivo

- letta la segnalazione pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G con la quale si preannunciava che la predetta gara in programma per il giorno 28.12.2024 non sarebbe stata disputata, a fronte della rinuncia espressa da parte della squadra ospite;
- considerato che il motivo addotto, a giustificazione della rinuncia, è stato quello della mancata disponibilità di un numero di giocatori sufficiente a garantire la regolarità della competizione;
- preso altresì atto che la società in difetto ha manifestato la disponibilità a disputare l'incontro in altra data (03.03.2025), ma che detta proposta è stata rifiutata dalla società organizzatrice dell'evento sportivo;
- considerato infine che l'Ufficio Campionati Hockey ha tempestivamente avvisato il Presidente GAHG di non inviare presso la sede dell'incontro in programma gli arbitri designati per la direzione della gara, notiziando altresì anche la società ospitante HC Storm Pinerolo;
- ciò premesso, ritenuta inevitabile la comminazione della sconfitta a tavolino a carico della squadra dell'HC Trento / Valrendena, ma valutato che le addotte giustificazioni, nonché le circostanze di fatto emerse possano consentire l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente esclusione dell'inflizione congiunta della sanzione pecuniaria prevista;
- visti gli artt. 30 e 52, n. 2 del regolamento di Giustizia

infligge

all'HC Trento / Valrendena la sanzione disciplinare della **perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0.**

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi